

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 013 DEL 01.02.2021

OGGETTO: TRIBUTI - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BIELLA PER RICORSO IN MATERIA DI IMU

L'anno duemilaventuno il primo del mese di febbraio alle ore 15:20 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	NOTE
CORRADINO CLAUDIO	SINDACO	SI	=====
MOSCAROLA GIACOMO	VICE SINDACO	SI	=====
TOSI SILVIO	ASSESSORE	SI	=====
GREGGIO BARBARA	ASSESSORE	SI	=====
BESSONE GABRIELLA	ASSESSORE	SI	=====
SCARAMUZZI ISABELLA	ASSESSORE	SI	=====
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI	=====
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO	ASSESSORE	SI	=====

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

**TRIBUTI - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI LA
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BIELLA PER RICORSO IN
MATERIA DI IMU**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che al Comune di Biella è stato notificato in data 18/01/2021 un ricorso cumulativo indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale di Biella, proposto da ...*OMISSIS*., avverso gli avvisi di accertamento IMU n. 1555/2015, 1364/2016, 1100/2017, 706/2018 e 225/2019 del 10/11/2020 per gli anni dal 2015 al 2019, notificati in data 19/11/2020 e gli avvisi di accertamento IMU n. 1560/2015, 1371/2016 e 1109/2017 del 24/11/2020 per gli anni dal 2015 al 2017, notificati in data 27/11/2020;

Visto l'articolo 17- bis del D. Lgs.vo 546/92, che statuisce che per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo; il ricorso eventualmente proposto non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura del reclamo;

Dato atto che, tra gli avvisi impugnati, gli avvisi n. 1560/2015, 1371/2016 e 1109/2017 del 24/11/2020, di valore inferiore a cinquantamila euro, devono essere sottoposti alla procedura del reclamo;

Rilevato che il ricorrente si è costituito in giudizio in data 20/01/2021 mediante il deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Biella (R.G.R. 1/2021);

Visti i motivi esposti nel suddetto ricorso, che si riconducono essenzialmente alla presunta illegittimità del mancato riconoscimento, per quattro unità immobiliari, dell'esenzione IMU prevista dall'articolo 9 comma 8 del D. Lgs.vo 23/2011 per gli immobili posseduti dagli enti pubblici ivi individuati (tra i quali il ricorrente), e destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

Atteso che il mancato riconoscimento dell'esenzione è dovuto alla circostanza che trattasi di immobili in stato di inutilizzo e che, come più volte sancito anche dalla Corte di Cassazione, l'esenzione di che trattasi va riconosciuta soltanto se l'immobile è direttamente e immediatamente adibito allo svolgimento di tali compiti, ma non nel caso in cui il bene resti inutilizzato e sia stata solo manifestata la volontà di destinarlo alla realizzazione di detti fini, mentre secondo quanto emerge dal ricorso l'esenzione va riconosciuta in virtù della mera appartenenza di tali immobili al patrimonio indisponibile dell'ente ricorrente;

Considerata la necessità che il Comune si costituisca in giudizio come parte resistente, al fine di tutelare i propri interessi e per sostenere la legittimità delle proprie pretese impositive;

Visto il decreto legislativo n. 546/92 che disciplina il processo tributario, ed in particolare l'art. 11 comma 3, relativo alla capacità di stare in giudizio dell'ente locale nei cui confronti sia stato proposto ricorso;

Visto l'art. 1, comma 692 della Legge n. 147/2013 istitutiva della IUC, secondo cui il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

Rilevato che la stessa disposizione è contenuta nell'art. 1, comma 778 della Legge 160/2019 con la quale l'imu è stata ridisciplinata a decorrere dal 01/01/2020;

Viste le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare l'art. 28, che prevede che la Giunta autorizzi le citazioni ed i ricorsi in sede giurisdizionale e la resistenza in giudizio del Comune;

Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile non è richiesto, in quanto l'atto non comporta aumento o diminuzione di entrate, impegno di spesa e non concerne gestione del patrimonio ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Biella, come parte resistente, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Biella, nel ricorso di cui in premessa;
 2. di dare atto che il Comune sarà rappresentato in giudizio dal Funzionario responsabile nominato con la deliberazione della G.C. n. 375 del 29/12/2020;
 3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-